
Votazione popolare

22 settembre 2024

Primo oggetto

Iniziativa popolare
**«Per il futuro della nostra
natura e del nostro paesaggio
(Iniziativa biodiversità)»**

Secondo oggetto

**Riforma della previdenza
professionale**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto**Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»**

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| In breve | → | 4–5 |
| In dettaglio | → | 8 |
| Gli argomenti | → | 14 |
| Il testo in votazione | → | 18 |

Secondo oggetto**Riforma della previdenza professionale**

| | | |
|--------------------|---|-----|
| In breve | → | 6–7 |
| In dettaglio | → | 20 |
| Gli argomenti | → | 26 |
| Testo in votazione | → | 30 |



I video della
votazione:

 admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:

VoteInfo

In breve

Iniziativa popolare

«Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»

Contesto

In Svizzera la biodiversità, ossia la molteplicità degli organismi viventi e degli habitat naturali, è diminuita. Anche i paesaggi e i siti caratteristici sono sotto pressione. Per questo motivo la Confederazione e i Cantoni proteggono biotopi, specie minacciate nonché paesaggi e siti caratteristici pregiati. Hanno cura delle zone protette e promuovono la biodiversità, anche nel settore agricolo. La Confederazione spende annualmente circa 600 milioni di franchi nella salvaguardia della molteplicità delle specie. Inoltre, la Confederazione e i Cantoni stanno attuando un piano d'azione per promuovere la biodiversità.

L'iniziativa

Per i promotori dell'iniziativa queste misure non sono sufficienti: essi desiderano proteggere ulteriormente la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico. L'iniziativa chiede più fondi e più superfici protette per la biodiversità. Esige altresì un maggiore impegno, in particolare da parte dei Cantoni, per quanto riguarda la salvaguardia di paesaggi e siti caratteristici. Inoltre, chiede che gli elementi distintivi di biotopi, paesaggi e siti caratteristici siano mantenuti intatti. Infine, l'iniziativa mira a tutelare la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico anche al di fuori delle zone protette.

| | | |
|-----------------------|---|----|
| In dettaglio | → | 8 |
| Gli argomenti | → | 14 |
| Il testo in votazione | → | 18 |

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare l'iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

No

Per il Consiglio federale e il Parlamento l'iniziativa ha pretese eccessive. Già oggi biotopi, paesaggi e siti caratteristici pregiati sono protetti e la biodiversità è promossa. In caso di accettazione dell'iniziativa, il margine di azione in ambiti importanti come l'approvvigionamento energetico, l'agricoltura o lo sviluppo degli insediamenti sarebbe eccessivamente limitato.

[admin.ch/iniziativa-biodiversita](https://www.admin.ch/iniziativa-biodiversita)


Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa

Sì

Il comitato d'iniziativa ritiene che la distruzione della natura abbia raggiunto livelli allarmanti, colpendo anche paesaggi e siti caratteristici pregiati, con gravi conseguenze per la salute, l'economia e il futuro dei nostri figli. A suo parere l'iniziativa contrasterebbe questa tendenza, obbligando la Confederazione e i Cantoni a impegnarsi maggiormente per le nostre basi della vita.

[iniziativa-biodiversita.ch](https://www.iniziativa-biodiversita.ch)

Il voto del Consiglio
nazionale



Il voto del Consiglio
degli Stati



In breve

Riforma della previdenza professionale

Contesto

Per molte persone la previdenza professionale (2° pilastro) riveste grande importanza quale complemento dell'AVS (1° pilastro). Durante la vita professionale, i lavoratori versano, insieme ai propri datori di lavoro, i contributi di risparmio alla cassa pensioni, accumulando l'avere di vecchiaia. Con questo capitale è in seguito finanziata la rendita della cassa pensioni. Fino a un determinato importo del salario (la cosiddetta parte obbligatoria della previdenza professionale), la legge stabilisce la rendita minima da versare per ogni franco risparmiato. Tuttavia, a causa dei rendimenti particolarmente bassi sui mercati finanziari e dell'aumento della speranza di vita, le rendite nella parte obbligatoria non sono più finanziate adeguatamente. Sono in difficoltà soprattutto le casse pensioni che forniscono soltanto le prestazioni minime previste per legge o poco più. A ciò si aggiunge un secondo problema: chi guadagna poco non riceve alcuna rendita della cassa pensioni o ne riceve una esigua. Il problema riguarda in particolare le donne dato che spesso lavorano a tempo parziale o in settori caratterizzati da salari bassi.

Il progetto

La riforma prevede misure per migliorare in futuro il finanziamento delle rendite. Molte persone con redditi modesti riceveranno inoltre rendite più alte: per questo verseranno ogni mese, insieme ai propri datori di lavoro, contributi di risparmio più alti rispetto agli attuali. La maggior parte dei salariati è affiliata a una cassa pensioni che offre prestazioni di gran lunga superiori a quelle minime previste per legge. Da questo punto di vista, la riforma avrà ripercussioni minime su di loro e non riguarda affatto le rendite di chi è già in pensione.

| | | |
|--------------------|---|----|
| In dettaglio | → | 20 |
| Gli argomenti | → | 26 |
| Testo in votazione | → | 30 |

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 17 marzo 2023 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Riforma della previdenza professionale)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Per il Consiglio federale e il Parlamento la riforma è necessaria affinché le future rendite della previdenza professionale obbligatoria possano nuovamente essere finanziate in modo adeguato e duraturo. Le persone con redditi modesti potranno inoltre finalmente godere di una migliore copertura finanziaria durante la vecchiaia. A beneficiarne saranno soprattutto le donne.

admin.ch/riforma-lpp

Raccomandazione
del comitato
referendario

No

Secondo il comitato, le rendite delle casse pensioni sono in calo da anni e per molti lavoratori sono troppo basse. La riforma rischia di causare ulteriori riduzioni. Gli assicurati pagheranno di più ma riceveranno rendite più basse. L'industria finanziaria continuerà a guadagnare miliardi a scapito degli assicurati.

fregatura-lpp.ch

Il voto del Consi-
glio nazionale



Il voto del Consi-
glio degli Stati



In dettaglio

Iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»

Contesto

Nuovi insediamenti, impianti energetici, linee ferroviarie, strade oppure attività agricole possono pregiudicare la natura, nonché paesaggi e siti caratteristici. La varietà di animali e piante è pertanto da tempo in diminuzione; anche siti caratteristici e paesaggi pregiati sono sotto pressione. La Confederazione e i Cantoni hanno reagito a questa evoluzione introducendo e attuando varie misure. Ad esempio, nel 2012 la Confederazione ha adottato la «Strategia Biodiversità Svizzera», a cui nel 2017 è seguito un piano d'azione volto alla protezione della biodiversità. Negli ultimi decenni la Confederazione e i Cantoni hanno investito nella cura e nel risanamento di paludi e altre zone protette e promosso la biodiversità anche nel settore agricolo e forestale. Inoltre, le aree naturali, i paesaggi e i siti caratteristici di pregio sono stati catalogati in cosiddetti inventari al fine di proteggerli meglio. Oggi non sono ancora stati raggiunti tutti gli obiettivi relativi alla biodiversità, motivo per cui, ad esempio, la Confederazione sta ora predisponendo un secondo piano d'azione.

| | | |
|---|---|----|
| Gli argomenti del comitato d'iniziativa | → | 14 |
| Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento | → | 16 |
| Il testo in votazione | → | 18 |

Inventari federali


La Confederazione cataloga le zone naturali degne di particolare protezione nonché i paesaggi di pregio e il patrimonio architettonico di importanza nazionale in inventari¹:

| Inventari federali | |
|-----------------------------|---|
| Zone per la natura | Gli inventari dei biotopi comprendono paludi, zone golenali, siti di riproduzione degli anfibi e prati secchi. A questi si aggiungono bandite di caccia, riserve di uccelli acquatici e migratori, zone centrali dei parchi naturali periurbani e il Parco nazionale. |
| Paesaggi | I paesaggi pregiati sono riportati nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP) e nell'inventario delle zone palustri. |
| Siti caratteristici | Nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) sono riportati gli insediamenti più significativi del Paese. |
| Vie di comunicazione | Nell'Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS) sono indicate le principali vie di comunicazione d'importanza storica. |

Circa un quarto del territorio svizzero figura in un inventario per la natura o il paesaggio, mentre nell'ISOS sono riportati un quinto dei siti caratteristici.

- 1 Maggiori informazioni in merito ai biotopi d'importanza nazionale, alle bandite di caccia e agli inventari relativi agli uccelli acquatici e migratori sono disponibili al seguente indirizzo: [🔗 bafu.admin.ch](https://www.bafu.admin.ch) > Temi > Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Infrastruttura ecologica; maggiori informazioni in merito all'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP), alle zone palustri d'importanza nazionale e alle zone centrali dei parchi sono disponibili all'indirizzo: [🔗 bafu.admin.ch](https://www.bafu.admin.ch) > Temi > Paesaggio > Informazioni per gli specialisti > Paesaggi d'importanza nazionale; maggiori informazioni in merito al Parco nazionale sono disponibili all'indirizzo [🔗 www.nationalpark.ch](https://www.nationalpark.ch); maggiori informazioni in merito all'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e alla protezione degli insediamenti sono disponibili all'indirizzo [🔗 bak.admin.ch](https://www.bak.admin.ch) > Cultura della costruzione > L'ISOS e la protezione degli insediamenti

Protezione attuale dei paesaggi, della natura e dei siti caratteristici



- Paesaggi e monumenti naturali d'importanza nazionale nonché paesaggi lacustri
- Zone destinate alla protezione di specie e habitat*
- Siti caratteristici degni di protezione

*Parco nazionale, zone centrali dei parchi, torbiere alte e paludi, zone golenali, siti di riproduzione degli anfibii, prati e pascoli secchi, riserve d'uccelli acquatici e migratori, bandite federali di caccia


Fonte: Ufficio federale dell'ambiente/map.geo.admin.ch (stato 2023)

Disposizioni in vigore

I biotopi che figurano in un inventario federale godono di un'elevata protezione. In queste zone l'edificazione, così come i cambiamenti di destinazione di edifici esistenti, sono possibili solo in misura estremamente limitata. Le zone che figurano negli inventari IFP e ISOS (v. riquadro) beneficiano altresì di particolare protezione, specialmente nel caso in cui la Confederazione stessa attua o approva un progetto di costruzione oppure quando i Cantoni rilasciano autorizzazioni secondo il diritto federale, ad esempio per il dissodamento nel contesto di un progetto edilizio. La protezione è minore in caso di interventi per cui sono competenti unicamente i Cantoni o i Comuni, ossia per lo più quando si tratta di autorizzazioni edilizie per la costruzione di edifici abitativi.

Stato della biodiversità

Livelli di minaccia delle 56 009 specie svizzere di animali, vegetali e funghi esaminate.



Fonte: Ufficio federale dell'ambiente (stato 2023)

L'iniziativa chiede maggiore protezione e più fondi

L'iniziativa intende promuovere e proteggere maggiormente la biodiversità. Essa esige che la Confederazione e i Cantoni creino più superfici protette e che queste siano inserite negli inventari; non fornisce tuttavia alcuna indicazione in merito all'entità di queste superfici supplementari. Inoltre, l'iniziativa esige che siano stanziati più fondi per la protezione della biodiversità. Attualmente la Confederazione spende circa 600 milioni di franchi² all'anno per la biodiversità. La maggior parte di questi mezzi finanziari è erogata agli agricoltori che promuovono la biodiversità su superfici adeguate. I costi supplementari in caso di accettazione dell'iniziativa possono essere stimati solo in modo approssimativo: per la Confederazione e i Cantoni si ipotizzano costi supplementari di oltre 400 milioni di franchi all'anno per la biodiversità³.

- 2 Monet 2030, Biodiversitätsausgaben (disponibile in tedesco, francese e inglese). Questo indicatore dell'Ufficio federale di statistica riassume le varie voci del bilancio dello Stato ([https://www.bfs.admin.ch](https://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/italy/index.html) > Statistiken finden > 21 Nachhaltige Entwicklung > Das Monet 2030-Indikatorensystem > Alle Indikatoren > 15 Leben an Land > Biodiversitätsausgaben).
- 3 Messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2022 concernente l'iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» e il controprogetto indiretto (Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio) (<https://www.admin.ch> > Diritto federale > Foglio federale > Edizioni del foglio federale > 2022 > marzo > 63 > FF 2022 737, pag. 19)

Rendere gli interventi più difficili

L'iniziativa vuole salvaguardare meglio la natura, i paesaggi e i siti caratteristici; chiede dunque maggiore protezione per gli oggetti inseriti in un inventario federale (v. riquadro). Questa richiesta interesserebbe soprattutto i Cantoni e i Comuni che dovrebbero, ad esempio, considerare maggiormente la protezione del paesaggio e dei siti caratteristici quando rilasciano un'autorizzazione edilizia.

Salvaguardare gli elementi caratteristici

L'iniziativa esige inoltre che l'essenza di un biotopo, di un paesaggio protetto o di un sito caratteristico, ossia i loro elementi caratterizzanti, sia conservata intatta. Una tale prescrizione inciderebbe, ad esempio, sulla costruzione di una nuova tratta ferroviaria, in quanto un piccolo prato secco protetto non potrebbe più essere eliminato neppure se fosse possibile ricrearlo altrove.

Inventari cantonali

Anche i Cantoni proteggono la natura, i paesaggi e i siti caratteristici mediante propri inventari. Secondo l'iniziativa anche in questo contesto interventi notevoli potranno essere consentiti solo rispettando severe condizioni e salvaguardando intatta l'essenza dei valori protetti.

Rafforzare in via generale la protezione

L'iniziativa contiene anche una norma per le zone non contemplate in alcun inventario. In questo caso esige che la natura, il paesaggio e i siti caratteristici siano tutelati.

Gli argomenti

Comitato d'iniziativa

L'insidiosa distruzione della nostra natura è allarmante: un terzo di tutte le specie animali e vegetali presenti in Svizzera è in pericolo o già estinto e la metà degli spazi vitali naturali è minacciata. Paesaggi di pregio e siti caratteristici vengono anch'essi distrutti. Le conseguenze sulla nostra salute, sull'economia e sul futuro dei nostri figli sono gravi. Con il vostro Sì all'iniziativa biodiversità obbligate la Confederazione e i Cantoni a fare di più per le nostre risorse vitali.

Salvaguardare la diversità naturale

Una natura diversificata garantisce acqua pulita, terreni fertili, impollinazione e cibo sano: la sua ricchezza è la base della nostra vita. Eppure in Svizzera la biodiversità è gravemente minacciata. Molti spazi vitali scompaiono a causa di utilizzazioni, edificazioni e frammentazioni troppo intensive. L'iniziativa biodiversità contrasta questa tendenza al fine di preservare la natura anche per le generazioni future.

Misure efficaci adesso!

L'iniziativa esige che Confederazione e Cantoni adottino misure mirate: dovranno mettere a disposizione superfici e risorse finanziarie necessarie alla biodiversità e proteggere la natura e il paesaggio anche al di fuori delle zone già protette. Ciò non è in contrasto con gli interessi dell'agricoltura, del turismo e dell'approvvigionamento energetico: protezione e fruizione vanno di pari passo.

Rimunerare l'impegno

In agricoltura, nelle zone urbanizzate e nelle foreste vengono già prese molte misure in favore della biodiversità. Tuttavia, queste non sono sufficienti: infatti i nostri animali e le nostre piante indigene sono gravemente minacciati. La Confederazione e i Cantoni devono fare di più. A tal fine servono i mezzi necessari per remunerare queste prestazioni.

Contrastare il cambiamento climatico

Una natura intatta aiuta ad arginare il cambiamento climatico: paludi e boschi immagazzinano CO₂, mentre alberi e corsi d'acqua rinfrescano l'atmosfera. La protezione del clima, la tutela della natura e il potenziamento delle energie rinnovabili sono sfide che devono essere affrontate insieme. L'iniziativa biodiversità crea i giusti presupposti a tal fine.

**Preservare
il paesaggio**

La Svizzera si contraddistingue per i suoi paesaggi variegati, una natura ricca e siti caratteristici. Sono qualità che accrescono il nostro benessere, favoriscono la nostra salute come pure il turismo. Tutto questo deve essere preservato.

**Agire adesso con
determinazione**

I Cantoni, le Città, i Comuni e la comunità scientifica sono unanimi: in Svizzera la biodiversità è gravemente minacciata e i paesaggi degni di protezione subiscono notevoli pressioni. Nel suo rapporto Ambiente Svizzera 2022 il Consiglio federale scrive: «Per garantire le prestazioni fornite dalla biodiversità urge agire con determinazione».

**Raccomandazione
del comitato
d'iniziativa**

Per tutte queste ragioni il comitato d'iniziativa raccomanda di votare:

Sì

 iniziativa-biodiversita.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La Confederazione e i Cantoni proteggono già oggi la natura, i paesaggi e i siti caratteristici. L'iniziativa solleva questioni importanti, ma va troppo lontano: se fosse accettata, limiterebbe eccessivamente il margine di manovra della Confederazione e dei Cantoni e sminuirebbe l'importanza di interessi fondamentali come lo sviluppo degli insediamenti, il potenziamento delle energie rinnovabili o le attività del settore agricolo. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, in particolare per i seguenti motivi.

Raggiungimento degli obiettivi grazie a misure mirate

La Confederazione e i Cantoni sono già da tempo attivi nella salvaguardia della natura, dei paesaggi e dei siti caratteristici. Grazie all'attività della Confederazione e dei Cantoni molti paesaggi hanno preservato la loro bellezza originaria e siti caratteristici d'interesse storico sono rimasti intatti. È vero che la biodiversità resta tutt'ora sotto pressione, ma a favore della stessa sono state introdotte varie misure. Inoltre, si riscontrano anche sviluppi positivi: ad esempio, nelle zone protette si trovano di nuovo più libellule e anfibi e con la ricomparsa della lince e del gipeto sono tornati ad essere autoctoni animali un tempo scomparsi. Anziché ulteriori disposizioni, come richiesto dall'iniziativa, servono misure mirate come quelle adottate sinora.

Disposizioni troppo severe

L'iniziativa introduce disposizioni supplementari per le zone degne di protezione, escludendo talvolta a priori un progetto se elementi caratteristici di una zona ne sono pregiudicati, privando così le autorità del necessario margine di azione.

Ostacolo allo sviluppo insediativo

Edificazioni e insediamenti nuovi creano alloggi supplementari. L'iniziativa introduce tuttavia requisiti troppo elevati per le nuove costruzioni nelle aree degne di protezione, ostacolando in tal modo la densificazione degli insediamenti esistenti.

Freno allo sviluppo economico

Le infrastrutture come linee ferroviarie, strade o linee elettriche sono importanti per la popolazione e le imprese. L'iniziativa aumenta gli ostacoli posti alla costruzione di queste infrastrutture, rischiando di frenare lo sviluppo economico della Svizzera.

Limitazione dell'agricoltura

L'iniziativa intende proteggere un numero più importante di superfici. A causa di tale maggiore protezione la produzione agricola in Svizzera potrebbe diminuire. L'agricoltura già oggi s'impegna molto per la salvaguardia della biodiversità.

Indebolimento dell'approvvigionamento energetico

Per consentire alla Svizzera di produrre sufficiente energia elettrica, è necessario potenziare le energie rinnovabili. L'iniziativa potrebbe pregiudicare questo potenziamento, indebolire la sicurezza dell'approvvigionamento e rendere più difficile l'abbandono delle energie fossili.

Costi elevati

Si stima che l'iniziativa comporterà per la Confederazione e i Cantoni costi annui supplementari di oltre 400 milioni di franchi. La situazione finanziaria della Confederazione è tesa, le maggiori uscite per la biodiversità dovrebbero pertanto essere compensate risparmiando in altri settori di competenza federale.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)».

No

[🔗 admin.ch/iniziativa-biodiversita](https://admin.ch/iniziativa-biodiversita)

§

Il testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare federale «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» del 22 dicembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura
e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)», depositata l'8 settembre 2020²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2022³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare dell'8 settembre 2020 «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 78a Paesaggio e biodiversità

¹ A complemento dell'articolo 78, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, affinché:

- a. siano preservati i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione;
- b. la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico siano tutelati anche al di fuori degli oggetti protetti;
- c. siano messi a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.

² Sentiti i Cantoni, la Confederazione designa gli oggetti protetti d'importanza nazionale. I Cantoni designano gli oggetti protetti d'importanza cantonale.

³ Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere giustificati da interessi preponderanti d'importanza nazionale; gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni devono essere giustificati da interessi preponderanti d'importanza cantonale o nazionale. L'essenza dei valori protetti dev'essere conser-

¹ RS 101

² FF 2020 7538

³ FF 2022 737

§

vata intatta. Alla protezione delle paludi e dei paesaggi palustri si applica l'articolo 78 capoverso 5.

⁴ La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell'art. 78a (Paesaggio e biodiversità)

Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 78a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione e i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleri federale dopo la votazione popolare.

In dettaglio

Riforma della previdenza professionale

I tre pilastri della previdenza per la vecchiaia

Nel nostro Paese la previdenza per la vecchiaia poggia su tre pilastri:

Il **1° pilastro** è la **previdenza statale**. In linea di principio tutte le persone che sono domiciliate o lavorano in Svizzera sono affiliate all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). L'AVS copre il fabbisogno vitale di tutti i pensionati. Se le rendite non sono sufficienti a garantirlo, sono versate prestazioni complementari.

Il **2° pilastro** è la **previdenza professionale**. Insieme all'AVS, consente di mantenere il tenore di vita abituale anche dopo il pensionamento. A tal fine, a partire da un certo reddito, le persone che esercitano un'attività lucrativa sono affiliate a una cassa pensioni, la quale è tenuta a fornire determinate prestazioni minime stabilite per legge. La riforma attuale riguarda unicamente tali prestazioni minime, ovvero la parte obbligatoria della previdenza professionale.

Il **3° pilastro** è la **previdenza privata**. Le persone che esercitano un'attività lucrativa possono versare volontariamente un determinato importo su un apposito conto bancario o in un'assicurazione sulla vita in modo da coprire esigenze individuali durante la vecchiaia.

| | | |
|---|---|----|
| Gli argomenti del comitato referendario | → | 26 |
| Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento | → | 28 |
| Testo in votazione | → | 30 |

Le casse pensioni sono sotto pressione

In Svizzera la previdenza professionale rappresenta per molti una parte essenziale della previdenza per la vecchiaia. Gli assicurati versano ogni mese, insieme ai propri datori di lavoro, i contributi di risparmio alla cassa pensioni a cui sono affiliati, accumulando un avere di vecchiaia personale. Questo è investito dalle casse pensioni per finanziare le rendite di vecchiaia che erogano. Negli ultimi anni la previdenza professionale è sottoposta a crescenti pressioni. Da un lato i rendimenti realizzati dalle casse pensioni sugli averi di vecchiaia investiti sono inferiori a quanto sarebbe necessario per finanziare le rendite. Dall'altro la speranza di vita è in aumento e quindi le rendite devono essere versate più a lungo.

Le rendite non sono finanziate in misura sufficiente

La legge stabilisce le prestazioni minime a cui hanno diritto gli assicurati. Per questa cosiddetta parte obbligatoria è fissata l'aliquota di conversione, ovvero il tasso da applicare per convertire in una rendita l'aver di vecchiaia accumulato. Il tasso attuale è troppo alto. Per via dell'aumento della speranza di vita e dei rendimenti troppo bassi, i capitali accumulati dai pensionati non sono infatti più sufficienti per finanziare le rendite. Oggi, dunque, nella parte obbligatoria della previdenza le rendite non sono finanziate in misura sufficiente.

Finanziamento trasversale a spese dei lavoratori attivi

Nelle casse pensioni che offrono solo il minimo legale o poco più, assistiamo a un finanziamento trasversale delle rendite a spese dei lavoratori attivi. Per poter versare ai pensionati le rendite stabilite per legge, le casse pensioni attingono ai rendimenti prodotti dagli averi di vecchiaia dei lavoratori attivi. Un tale finanziamento trasversale riduce le future rendite di questi ultimi ed è contrario al principio del 2° pilastro in base al quale ognuno risparmia per la propria rendita.

Chi è interessato dalla riforma?

Per far fronte a questi problemi, il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato una riforma della previdenza professionale. Questa riguarda in primo luogo le casse pensioni che offrono unicamente le prestazioni minime previste per legge o poco più. Saranno soprattutto le persone con redditi modesti affiliate a queste casse pensioni a beneficiare di una migliore copertura assicurativa. A tale scopo, verseranno ogni mese, insieme ai propri datori di lavoro, contributi più alti rispetto a quelli attuali. La maggior parte dei salariati

dispone di una previdenza professionale con prestazioni ben al di sopra di quelle minime stabilite per legge.

La riforma non ha dunque alcuna ripercussione diretta sulle loro rendite. Tuttavia, tutti i lavoratori finanzieranno una parte del supplemento di rendita previsto per la generazione di transizione. La riforma non riguarda invece le persone che già oggi percepiscono una rendita.

Riduzione dell'aliquota di conversione

Per porre rimedio al problema del finanziamento delle rendite, causato dall'aumento della speranza di vita e dai rendimenti insufficienti ottenuti sull'avere di vecchiaia, la riforma prevede di ridurre dall'attuale 6,8 per cento al 6,0 per cento l'aliquota di conversione nella parte obbligatoria della previdenza professionale. Tale tasso serve per calcolare l'ammontare della rendita. Un avere di vecchiaia di 100 000 franchi procura oggi una rendita annuale di 6800 franchi. Con la riforma la rendita ammonterebbe quindi a 6000 franchi¹.

Misure compensative

Per impedire il più possibile la riduzione delle rendite future derivante dall'abbassamento dell'aliquota di conversione, il Consiglio federale e il Parlamento hanno previsto misure compensative. Tuttavia, in alcuni casi la riforma può tradursi in rendite più basse nella previdenza professionale obbligatoria.

Aumento del salario assicurato


La prima misura compensativa prevede un aumento del salario assicurato nella previdenza professionale obbligatoria. Nel 2° pilastro non è assicurato l'intero salario. Da quest'ultimo è infatti detratta una determinata somma, la cosiddetta deduzione di coordinamento, pari oggi a 25725 franchi, indipendentemente dal salario e dal tasso di occupazione. Tale deduzione ha un impatto particolarmente rilevante sui dipendenti con redditi modesti. Invece di un importo fisso, la riforma prevede una futura deduzione pari al 20 per cento del salario. La nuova quota assicurata del salario sarà dunque pari all'80 per cento. In tal modo e in particolare per i salari bassi, la quota assicurata sarà significativamente più alta rispetto a oggi e, nella maggior parte dei casi, lo sarà anche la rendita futura. L'incremento del salario assicurato fa sì che i lavoratori

1 Nella parte obbligatoria della previdenza professionale il salario può essere assicurato fino a un importo massimo di 88 200 franchi.

e i datori di lavoro interessati verseranno contributi salariali più elevati, si stima pari a 1,4 miliardi di franchi all'anno².

Deduzione di coordinamento per il calcolo del salario assicurato

In luogo di un importo fisso pari a 25 725 franchi, la riforma prevede una deduzione pari al 20 per cento del salario lordo.



Due esempi di calcolo. In una cassa pensioni che fornisce soltanto le prestazioni legali minime, oggi è assicurato circa il 36 per cento di un salario lordo di 40 000 franchi, e circa il 68 per cento di un salario lordo di 80 000 franchi. Con la riforma, in entrambi i casi sarebbe assicurato l'80 per cento del salario.

Supplemento di
rendita per la gene-
razione di transizione

La seconda misura compensativa consiste in un supplemento di rendita per la generazione di transizione. Poiché il salario assicurato sarà più elevato, i lavoratori verseranno ogni mese, insieme ai propri datori di lavoro, contributi di risparmio più alti, incrementando in tal modo l'avere di vecchiaia. Tuttavia, la costituzione di un capitale maggiore produrrà effetto soltanto dopo un certo periodo di tempo. Per chi andrà in pensione nei 15 anni successivi all'entrata in vigore della riforma, l'avere di vecchiaia più elevato potrebbe non sempre essere in grado di compensare la riduzione dell'aliquota di conversione. Per questo motivo è previsto un supplemento di rendita. L'importo di tale supplemento dipende dall'anno

2 Stima dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali del marzo 2023 ([parlamento.ch](https://www.parlamento.ch) > Servizi > Notizie > Comunicato stampa della CSSS-N del 15 marzo 2023 > Allegato > Tableau de synthèse: modèles de compensation, p. 2, allegato disponibile in francese e tedesco).

di nascita e dall'aver di vecchiaia accumulato³; ammonta al massimo a 200 franchi al mese ed è versato per tutta la vita. Tale misura, il cui costo è stimato a circa 800 milioni di franchi all'anno, sarà finanziata dalle casse pensioni nonché tramite i contributi salariali di tutti i lavoratori e i datori di lavoro.

Chi guadagna poco ha una copertura assicurativa inadeguata

Nella previdenza professionale obbligatoria sussiste un ulteriore problema, oltre a quello del finanziamento inadeguato delle rendite: è infatti assicurato soltanto chi guadagna più di 22050 franchi all'anno presso un unico datore di lavoro. Ne consegue che chi non raggiunge mai tale soglia d'entrata, o la raggiunge solo in singoli anni, non avrà una rendita del 2° pilastro o ne avrà una di entità modesta. Questa situazione riguarda soprattutto le donne dato che rispetto alla media lavorano più spesso a tempo parziale e presso più datori di lavoro con percentuali lavorative ridotte. Inoltre, le donne lavorano molto più sovente in settori caratterizzati da salari bassi. Per queste ed altre ragioni, le rendite delle donne sono in media del 50 per cento più basse rispetto a quelle degli uomini⁴.

Agevolare l'accesso dei lavoratori con redditi modesti

Per migliorare la previdenza professionale delle persone con redditi modesti, la soglia d'entrata sarà portata da 22050 a 19845 franchi. Si stima che in questo modo 70000 persone in più saranno assicurate nel 2° pilastro⁵. Queste persone verseranno quindi obbligatoriamente contributi nel 2° pilastro e anche i loro datori di lavoro dovranno farlo in loro favore.

- 3 Chi ha accumulato un avere di vecchiaia superiore a 441000 franchi non riceverà alcun supplemento di rendita.
- 4 Ufficio federale di statistica (www.ust.admin.ch > Trovare statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Uguaglianza tra donna e uomo > Reddito > Divario pensionistico)
- 5 Stime dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di marzo 2023 (parlamento.ch > Servizi > Notizie > Comunicato stampa CSSS-N del 15 marzo 2023 > Allegato > Tableau de synthèse: modèles de compensation > pag. 1, disponibile in francese e tedesco).

Rendite più alte per i lavoratori con redditi modesti

L'aumento del salario assicurato e l'abbassamento della soglia d'entrata sono due misure pensate per le persone con redditi modesti: permetteranno loro di beneficiare di una migliore copertura assicurativa. I lavoratori interessati verseranno, insieme ai propri datori di lavoro, contributi di risparmio più alti in modo tale da percepire in futuro una rendita o una rendita più elevata.

Contributi più bassi per i lavoratori più anziani

L'entità dei contributi da versare ogni mese nel 2° pilastro non dipende unicamente dal salario o dalla cassa pensioni, bensì anche dall'età. Con l'avanzare dell'età aumentano anche i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro. Un datore di lavoro deve dunque pagare contributi più elevati per i dipendenti più anziani rispetto a quelli più giovani, il che può penalizzare i primi sul mercato del lavoro. Per questo la riforma prevede di attenuare le differenze esistenti tra le diverse fasce di età. L'aliquota prevista per la fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni è innalzata leggermente, mentre quella applicata a tutte le altre è lievemente ridotta.

Cosa accade se la riforma è rifiutata?

Senza una riduzione dell'aliquota di conversione, le casse pensioni che offrono soltanto le prestazioni minime continueranno a impiegare i rendimenti ottenuti sugli averi di vecchiaia dei lavoratori attivi per pagare le rendite dei pensionati. In tal modo le future rendite dei lavoratori attivi continuerebbero a essere più basse di quanto non lo sarebbero senza questo finanziamento trasversale. Inoltre, se la riforma non fosse accettata, le casse pensioni menzionate continuerebbero ad essere esposte a un rischio elevato di deficit di finanziamento. Per farvi fronte, queste potrebbero vedersi costrette a prelevare contributi più alti dai propri assicurati e dai datori di lavoro. Infine, molti lavoratori con redditi modesti – in prevalenza donne – continuerebbero a non beneficiare di una previdenza professionale o ad averne una molto bassa.

Gli argomenti

Comitato referendario

Le rendite delle casse pensioni sono in calo da anni e per molti lavoratori sono troppo basse. Con la riforma della LPP gli assicurati non solo rischiano di ricevere una rendita ancora più magra (fino a 3200 franchi all'anno in meno), ma dovranno per giunta versare ogni anno 2,1 miliardi di franchi in più alle casse pensioni. In sintesi, gli assicurati pagheranno di più ma riceveranno rendite più basse. A beneficiarne sarà invece l'industria finanziaria che continuerà a guadagnare miliardi a scapito degli assicurati.

Rendite ancora più basse ...

Le rendite delle casse pensioni sono in calo da anni. I contributi versati fruttano rendite sempre più basse. Ma il peggio deve ancora venire, perché la riforma della LPP è in realtà una fregatura: le rendite diminuiranno anche di 3200 franchi all'anno, e a essere colpiti saranno soprattutto i lavoratori ultracinquantenni e il ceto medio. Anche i giovani rischiano di ricevere rendite più basse. Rimane inoltre irrisolto il problema della mancata compensazione del rincaro, che colpisce in modo particolare i pensionati.

... malgrado un forte aumento dei contributi

La riforma della LPP prevede un aumento delle deduzioni salariali obbligatorie. I salariati si troveranno così a dover versare 2,1 miliardi di franchi in più all'anno nelle casse pensioni. I costi per ciascun lavoratore aumenterebbero fino a 2400 franchi all'anno. A essere duramente colpite saranno le persone con salari modesti, malgrado siano soprattutto loro a risentire maggiormente del crescente costo della vita.

Riforma pasticciata e fuori dalla realtà

La riforma non tiene conto del fatto che le casse pensioni stanno accumulando riserve sempre più sproporzionate a spese degli assicurati, che si ritroveranno con rendite più basse. Anche il problema dell'aumento dei costi amministrativi, che sottrae denaro agli assicurati, non ha ancora una soluzione. La riforma crea per contro più burocrazia e favorisce decisioni ingiustificate sulle rendite. Persino le casse pensioni esprimono il proprio disappunto in merito.

**Una fregatura
pagata a caro
prezzo dalle donne**

A farne le spese saranno soprattutto le donne, e questo senza avere la minima garanzia di ricevere una rendita più elevata. Molte persone che si occupano anche di compiti assistenziali e di cura non riceveranno una rendita migliore durante la vecchiaia. Questo perché non sono previste soluzioni per compensare le interruzioni dell'attività professionale dovute a esigenze familiari e il lavoro a tempo parziale. Molte persone che svolgono più lavori, come per esempio le mamme diurne o le donne delle pulizie, continueranno inoltre a non potersi affiliare a una cassa pensioni.

**Flussi di denaro
incontrollati**

Oggi banche, intermediari finanziari, manager ed esperti del settore sottraggono alle nostre casse pensioni oltre 7 miliardi all'anno. La fregatura della riforma della LPP non cambierà di certo la situazione, tutt'altro. La torta da spartire sarà più grande, ma gli assicurati riceveranno sempre meno. E questo è inaccettabile.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 fregatura-lpp.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La previdenza professionale è un pilastro fondamentale della previdenza per la vecchiaia. Dall'ultima modifica introdotta circa 20 anni fa, la normativa non è stata più adeguata agli sviluppi socio-economici. Questa riforma è dunque necessaria per garantire nuovamente un finanziamento adeguato delle rendite delle casse pensioni. Grazie alla riforma, molte persone con redditi modesti potranno inoltre beneficiare di una migliore copertura assicurativa. A usufruirne saranno soprattutto le donne. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

La riforma non può attendere

Con la riforma, il 2° pilastro sarà in sintonia con le nuove realtà. L'ultima grande riforma della previdenza professionale obbligatoria risale a oltre 20 anni fa. Da allora molto è cambiato: la speranza di vita è aumentata e i rendimenti ottenuti sugli averi di vecchiaia sono diminuiti.

Rendite più alte per le donne

La riforma migliora la previdenza per la vecchiaia delle persone con redditi modesti, tra cui rientrano soprattutto le donne. Grazie a essa molte di loro potranno percepire una rendita più alta dal secondo pilastro, mentre altre potranno affidarsi per la prima volta a una cassa pensioni. La riforma aumenta la sicurezza sociale e contribuisce a ridurre il divario pensionistico tra donne e uomini.

Tornare a risparmiare per la propria rendita

Nella previdenza professionale vige il principio secondo cui ciascuno risparmia per la propria rendita. Oggi tuttavia tale principio non è rispettato dalle casse pensioni che offrono soltanto le prestazioni minime. Queste casse pensioni si vedono infatti costrette a pagare una parte delle rendite dei pensionati attingendo ai rendimenti realizzati con il capitale accumulato dai lavoratori attivi, riducendo in tal modo le rendite future di questi ultimi. La riforma riduce il finanziamento trasversale a spese dei lavoratori attivi.

Stabilizzare le casse pensioni

Grazie alla riforma, le casse pensioni che offrono soltanto le prestazioni minime stabilite per legge o poco più potranno contare su basi finanziarie più solide. A beneficiarne saranno gli assicurati: si riduce infatti il loro rischio di essere chiamati a coprire deficit di finanziamento.

Migliori opportunità per i lavoratori più anziani

Oggi i datori di lavoro devono versare per i lavoratori più anziani contributi superiori al doppio di quelli previsti per i più giovani. Questo può indurli a non assumere persone delle fasce di età più elevate. Per tale ragione si prevede di aumentare le aliquote dei contributi di risparmio dei più giovani e di ridurre quelle applicate ai lavoratori più anziani. In tal modo, la riforma attenua la possibile penalizzazione sul mercato del lavoro dei lavoratori meno giovani.

La riforma rafforza la previdenza professionale

La riforma rafforza la stabilità finanziaria delle casse pensioni che assicurano soprattutto i lavoratori con redditi modesti. Agevola l'accesso alla previdenza professionale e offre una migliore protezione da un'eventuale situazione di precarietà finanziaria durante la vecchiaia. La riforma rafforza la previdenza professionale, affinché gli assicurati possano continuare a farvi affidamento anche in futuro.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la riforma della previdenza professionale.

Sì

 admin.ch/riforma-lpp

§**Testo in votazione****Legge federale
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (LPP)
(Riforma della previdenza professionale)
Modifica del 17 marzo 2023**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 2020¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 19 845 franchi (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

Art. 7 cpv. 1

¹ I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 19 845 franchi sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ Dev'essere assicurato l'80 per cento del salario annuo sino a 88 200 franchi. Tale parte è detta salario coordinato.

² *Abrogato*

Art. 10 cpv. 2 lett. a

² Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando:

- a. è raggiunta l'età di riferimento (art. 13 cpv. 1);

¹ FF 2020 8591

² RS 831.40

§

Art. 14 cpv. 2, 2^{bis} e 3

² L'aliquota minima di conversione è del 6,0 per cento per l'età di riferimento (art. 13 cpv. 1).

^{2^{bis}} Il Consiglio federale stabilisce le aliquote minime di conversione per le prestazioni di vecchiaia rimosse prima e dopo l'età di riferimento.

³ Almeno ogni cinque anni, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sulla determinazione dell'aliquota minima di conversione negli anni successivi.

Art. 16 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

| Età | Aliquota in per cento del salario coordinato |
|-----------------------|--|
| 25-44 | 9,0 |
| 45-età di riferimento | 14,0 |

Art. 44 cpv. 1

¹ Gli indipendenti, sempre che i principi della previdenza professionale di cui all'articolo 1 capoverso 3 siano costantemente rispettati, possono farsi assicurare presso:

- a. l'istituto di previdenza della loro professione;
- b. l'istituto di previdenza dei loro lavoratori;
- c. un altro istituto di previdenza che preveda questa possibilità nel suo regolamento.

Art. 46 cpv. 1 e 2

¹ Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario annuo complessivo supera i 19 845 franchi può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore oppure, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano, presso un istituto di previdenza della propria associazione professionale o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro.

² Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza o presso un istituto di previdenza della propria associazione professionale, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l'istituto collettore.

Art. 47a cpv. 2, 3 e 3^{bis}

² Durante il periodo di continuazione dell'assicurazione l'assicurato può versare contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità, aumentare la sua previdenza per

§

la vecchiaia o mantenere nell'istituto di previdenza soltanto la prestazione d'uscita. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l'istituto precedente versa la prestazione d'uscita al nuovo istituto nell'estensione che può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete.

³ L'assicurato versa contributi per la copertura delle spese amministrative. Se continua ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia o mantiene la copertura dei rischi morte e invalidità, versa anche i contributi corrispondenti.

^{3bis} In caso di morte di una persona che non ha continuato l'assicurazione contro i rischi morte e invalidità, l'averne di previdenza è versato ai superstiti.

Titolo prima dell'art. 47b

Parte seconda a:

Supplemento sulla rendita di vecchiaia e sulla rendita d'invalidità della generazione di transizione

Art. 47b Generazione di transizione

Appartengono alla generazione di transizione le donne nate tra il [anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 (anno dell'entrata in vigore) – 64] e il [anno dell'entrata in vigore – 50] e gli uomini nati tra il [anno dell'entrata in vigore – 65] e il [anno dell'entrata in vigore – 51].

Art. 47c Diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia

¹ Hanno diritto al supplemento sulla rendita di vecchiaia le persone appartenenti alla generazione di transizione che:

- a. nel momento in cui iniziano a percepire la rendita sono assicurate presso un istituto di previdenza;
- b. hanno raggiunto l'età minima per la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia dell'AVS;
- c. sono state assicurate per la vecchiaia per almeno 15 anni in qualità di salariati conformemente all'articolo 7 capoverso 1 o all'articolo 46 oppure in qualità di indipendenti o salariati conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2;
- d. sono state assicurate all'AVS per almeno 10 anni consecutivi immediatamente prima di iniziare a percepire la rendita;
- e. percepiscono sotto forma di rendita almeno il 50 per cento della loro prestazione di vecchiaia; e
- f. nel momento in cui fanno valere il diritto alla rendita di vecchiaia hanno un avere di previdenza non eccedente due volte e mezzo l'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1; i prelievi anticipati effettuati nei 20 anni precedenti a titolo di promozione della proprietà abitativa sono addizionati all'averne di previdenza determinante.

² Hanno diritto a un supplemento ridotto le persone che adempiono soltanto le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–e e, nel momento in cui fanno valere il diritto alla

§

rendita di vecchiaia, hanno un avere di previdenza che eccede due volte e mezzo ma non è superiore a cinque volte l'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1.

³ Il diritto al supplemento si estingue con la morte del beneficiario della rendita di vecchiaia.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i periodi di assicurazione sono conteggiati quali anni di assicurazione ai sensi del capoverso 1 lettera c. Disciplina la prova degli anni di assicurazione.

⁵ Disciplina la prova dell'adempimento della condizione di cui al capoverso 1 lettera e.

⁶ Stabilisce i casi particolari nei quali è consentito derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera e, segnatamente:

- a. quando l'assicurato è affiliato a più istituti di previdenza;
- b. quando l'istituto di previdenza prevede che la prestazione di vecchiaia sia versata prevalentemente sotto forma di capitale o che una parte di tale prestazione sia versata da istituti di libero passaggio.

⁷ Può specificare come prendere in considerazione casi particolari nel calcolare l'avere di previdenza determinante di cui ai capoversi 1 lettera f e 2, segnatamente:

- a. quando negli anni precedenti il pensionamento si verifica un aumento o una riduzione dell'avere di previdenza a seguito di riscatti o del divorzio;
- b. quando l'interessato è assicurato presso più istituti di previdenza o possiede averi di libero passaggio;
- c. quando l'assicurato preleva anticipatamente, differisce o riscuote in più rate la prestazione di vecchiaia oppure percepisce una rendita d'invalidità parziale.

Art. 47d Diritto al supplemento sulla rendita d'invalidità

¹ Hanno diritto al supplemento sulla rendita d'invalidità le persone appartenenti alla generazione di transizione che:

- a. percepiscono la rendita d'invalidità di un istituto di previdenza;
- b. adempiono per analogia le condizioni di cui all'articolo 47c capoverso 1 lettere c–e oppure, se non fosse insorta l'invalidità, avrebbero potuto adempierle continuando a lavorare sino all'età di riferimento; e
- c. alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità hanno un avere di previdenza ipotetico non eccedente due volte e mezzo l'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1.

² L'avere di previdenza ipotetico di cui al capoverso 1 lettera c consta:

- a. dell'avere di previdenza acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità;
- b. della somma degli accrediti di vecchiaia regolamentari per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, senza gli interessi.

§

³ Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario assicurato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.

⁴ Non hanno diritto al supplemento le persone che percepiscono una rendita d'invalidità secondo il sistema del primato delle prestazioni. Se le disposizioni regolamentari prevedono tuttavia che al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita d'invalidità sia sostituita da una rendita regolamentare meno elevata, a decorrere da quel momento hanno diritto al supplemento se alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità erano adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1–3.

⁵ Le persone invalide almeno al 40 per cento hanno diritto a metà del supplemento. Le persone invalide almeno al 60 per cento hanno diritto all'intero supplemento.

⁶ Il diritto al supplemento si estingue con la cessazione dell'invalidità o con la morte del beneficiario della rendita d'invalidità.

⁷ Il Consiglio federale può specificare come prendere in considerazione casi particolari nel calcolare l'avere di previdenza determinante di cui al capoverso 1 lettera c, segnatamente:

- a. quando negli anni precedenti la nascita del diritto alla rendita d'invalidità si verifica un aumento o una riduzione dell'avere di previdenza a seguito di riscatti o del divorzio;
- b. quando l'interessato è assicurato presso più istituti di previdenza o possiede averi di libero passaggio.

Art. 47e Importo del supplemento di rendita

¹ Il supplemento di rendita annuo delle persone appartenenti alla generazione di transizione ammonta a:

| Uomini nati tra | Importo annuo del supplemento |
|--|-------------------------------|
| il [anno dell'entrata in vigore – 61] e il [anno dell'entrata in vigore – 65] | 2400 franchi |
| il [anno dell'entrata in vigore – 56] e il [anno dell'entrata in vigore – 60] | 1800 franchi |
| il [anno dell'entrata in vigore – 51] e il [anno dell'entrata in vigore – 55] | 1200 franchi |
| Donne nate tra | Importo annuo del supplemento |
| il [anno dell'entrata in vigore – 60] e il [anno dell'entrata in vigore – 64] | 2400 franchi |
| il [anno dell'entrata in vigore – 55] e il [anno dell'entrata in vigore – 59] | 1800 franchi |
| il [anno dell'entrata in vigore – 50] e il [anno dell'entrata in vigore – 54] | 1200 franchi |

§

² In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia il supplemento viene ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione attenendosi ai principi attuariali applicati nell'AVS.

³ Il Consiglio federale definisce una scala regressiva in base alla quale è determinato il supplemento di rendita nel caso in cui, immediatamente prima della riscossione della rendita, l'avere di previdenza ecceda due volte e mezzo ma non sia superiore a cinque volte l'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1.

Art. 47f Finanziamento del supplemento di rendita

¹ L'istituto di previdenza finanzia il supplemento di rendita degli aventi diritto di cui agli articoli 47c e 47d effettuando un versamento unico a favore dell'avere di previdenza di questi al momento della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia o d'invalidità.

² Il fondo di garanzia versa agli istituti di previdenza sovvenzioni destinate a finanziare parte dei versamenti. La sovvenzione per ogni versamento è calcolata basandosi sulla differenza tra la somma della rendita di vecchiaia o d'invalidità e del supplemento, e l'importo più elevato tra i seguenti:

- a. la rendita di vecchiaia o d'invalidità regolamentare;
- b. la rendita risultante dall'applicazione di un'aliquota di conversione del 6,8 per cento all'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura di calcolo e di accredito dei versamenti.

⁴ Per finanziare le sovvenzioni, il fondo di garanzia riscuote contributi dagli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP³. I contributi sono determinati applicando un'aliquota all'80 per cento di ciascun salario determinante secondo la LAVS⁴, non eccedente tuttavia il doppio dell'importo limite di cui all'articolo 8 capoverso 1 della presente legge. Se il medesimo salario è assicurato presso più istituti di previdenza, il tetto pari al doppio dell'importo limite si applica al salario determinante totale secondo la LAVS.

⁵ Nel primo anno successivo all'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023, l'aliquota di contribuzione ammonta allo 0,24 per cento. Il Consiglio federale stabilisce annualmente l'aliquota per gli anni seguenti. Tiene conto a tal fine del fabbisogno finanziario previsto per gli anni seguenti e degli eventuali mezzi residui degli anni precedenti.

⁶ Se per finanziare il proprio contributo al fondo di garanzia l'istituto di previdenza preleva contributi dagli assicurati, il datore di lavoro è tenuto a versare contributi la cui entità complessiva sia almeno pari a quella dei contributi versati dall'insieme dei suoi lavoratori.

⁷ Qualora all'assicurato che beneficia della metà del supplemento di cui all'articolo 47d capoverso 5 sia riconosciuto il supplemento intero, il versamento e la relativa sovvenzione di ciascuna metà del supplemento sono trattati separatamente.

³ RS 831.42

⁴ RS 831.10

§

Art. 49 cpv. 2 n. 13

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

13. il fondo di garanzia (art. 47f, 56 cpv. 1 lett. c e 2–5, 56a, 57 e 59);

Art. 56 cpv. 1 lett. a

¹ Il fondo di garanzia:

a. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza che effettuano versamenti secondo l'articolo 47f capoverso 1;

Art. 58

Abrogato

Art. 89d Calcolo delle prestazioni

Eccezione fatta per il supplemento di rendita, le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 17 marzo 2023 (rendite correnti)

¹ Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 rimane applicabile il diritto anteriore.

² Gli assicurati che al momento dell'entrata in vigore di tale modifica percepiscono già una rendita di vecchiaia o d'invalidità non hanno diritto a un supplemento di rendita secondo gli articoli 47c o 47d.

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile⁵

Art. 89a cpv. 6 n. 5a, 5b e 11

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla

§

legge del 17 dicembre 1993⁶ sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:

5a. la cessazione dell'assicurazione obbligatoria dopo i 58 anni (art. 47a),

5b. *ex n. 5a*

11. il fondo di garanzia (art. 47f cpv. 3–6, 56 cpv. 1 lett. c e 2–5, 56a, 57 e 59),

2. Legge del 17 giugno 2005⁸ contro il lavoro nero

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ Per i lavoratori occupati nella sua azienda il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 3, purché:

a. il singolo stipendio non superi la rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS;

3. Legge del 17 dicembre 1993⁹ sul libero passaggio

Art. 5 cpv. 1 lett. c

¹ L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore a 2000 franchi e l'assicurato non è entrato in un nuovo istituto di previdenza entro tre mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto previdenziale.

Art. 17 cpv. 2, parte introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. g

² I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

g. contributo destinato a finanziare la compensazione delle perdite dovute alla conversione in rendita.

⁶ RS 831.42

⁷ RS 831.40

⁸ RS 822.41

⁹ RS 831.42

§

4. Legge del 17 dicembre 2004¹⁰ sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 37 cpv. 2 lett. b

² Esse tengono un conto d'esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:

- b. i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi, della garanzia della conversione in rendita e delle spese;

IV

1. Coordinamento con la modifica del 17 dicembre 2021¹¹ della LAVS¹² (AVS 21)

Se la presente modifica della LPP non entra in vigore prima del 1° gennaio 2026, le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:

Art. 47b Generazione di transizione

Appartengono alla generazione di transizione le donne nate tra il [anno dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 (anno dell'entrata in vigore) – 65] e il [anno dell'entrata in vigore – 50] e gli uomini nati tra il [anno dell'entrata in vigore – 65] e il [anno dell'entrata in vigore – 51].

Art. 47e cpv. 1, tabella concernente le donne

| Donne nate tra | Importo annuo del supplemento |
|---|-------------------------------|
| il [anno dell'entrata in vigore – 60] e il [anno dell'entrata in vigore – 65] | 2400 franchi |
| il [anno dell'entrata in vigore – 55] e il [anno dell'entrata in vigore – 59] | 1800 franchi |
| il [anno dell'entrata in vigore – 50] e il [anno dell'entrata in vigore – 54] | 1200 franchi |

2. Coordinamento con la modifica del 17 giugno 2022 della LPP¹³ (Modernizzazione della vigilanza)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LPP o la modifica del 17 giugno 2022¹⁴ di tale legge contestuale a quella della LAVS (Modernizzazione della vigilanza; all. n. 5), all'atto della seconda di queste entrate in

¹⁰ RS 961.01

¹¹ RU 2023 92

¹² RS 831.10

¹³ RS 831.40

¹⁴ FF 2022 1563



vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della LPP ha il tenore seguente:

Art. 49 cpv. 2 n. 13

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

13. il fondo di garanzia (art. 47f, 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2–5, 56a, 57 e 59);

3. Coordinamento con la modifica del 17 giugno 2022 del Codice civile¹⁵ (Modernizzazione della vigilanza)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice civile (cifra III n. 1) o la modifica del 17 giugno 2022¹⁶ di tale Codice contestuale a quella della LAVS (Modernizzazione della vigilanza; all. n. 1), all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso del Codice civile ha il tenore seguente:

Art. 89a cpv. 6 n. 11

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993¹⁷ sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982¹⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:

11. il fondo di garanzia (art. 47f cpv. 3–6, 56 cpv. 1 lett. c e i nonché cpv. 2–5, 56a, 57 e 59),

V

All'atto della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la Cancelleria federale è autorizzata a sostituire con i corrispondenti anni di nascita le formule in corsivo contenute negli articoli 47b e 47e e nelle disposizioni di coordinamento.

VI

Se il Consiglio federale adatta nuovamente gli importi limite (art. 9 LPP) prima dell'entrata in vigore della presente modifica, la Cancelleria federale è autorizzata ad apportarvi gli adeguamenti necessari.

VII

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁵ RS 210

¹⁶ FF 2022 1563

¹⁷ RS 831.42

¹⁸ RS 831.40

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano
di votare come segue il 22 settembre 2024:

No

Iniziativa popolare «Per il futuro della
nostra natura e del nostro paesaggio
(Iniziativa biodiversità)»

Sì

Riforma della previdenza professionale



VotInfo

L'applicazione sulle votazioni
Con video esplicativi e risultati

